

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2015, dove ha acquisito il n. 99 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Finco, Riccardo Barbisan, Gidoni, Brescacin, Valdegamberi, Dalla Libera, Berlato, Barison e Gerolimetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 settembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Consigliere Giampiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 gennaio 2019, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

benché la falconeria abbia una storia plurimillennaria, cosmopolita e culturale indiscussa, sono in pochi ad essere a conoscenza che essa è ancora praticata e che il suo esercizio rappresenta pur sempre un atto di conservazione di una memoria storica e naturalistica; infatti si ripetono ritualmente gli stessi gesti, con le stesse modalità di secoli or sono, così come tramandatici nell'iconografia e letteratura medioevale.

Antica e affascinante, suggestiva e leggendaria la caccia con il falco richiama alla mente ricordi di fiaba e d'avventure.

Parlare di falconeria significa parlare dell'arte di addestrare i rapaci con lo scopo di far loro praticare le innate attitudini venatorie direttamente all'interno dell'habitat naturale.

La finalità della proposta di legge, all'esame di questa aula, e come modificata durante l'iter di esame in commissione anche a seguito della fase di consultazione degli operatori del settore, è quella di consentire l'addestramento e il volo del falco senza limiti temporali e in tutto il Veneto, previa iscrizione nell'apposito registro, con la presentazione di un piano di addestramento, comunicando alla regione le località ove esercitare al volo i falchi.

La proposta in esame prevede inoltre che la Regione autorizzi l'istituzione di appositi campi di addestramento al volo dei falchi con cattura di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento, fermo restando il divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento. Non solo: viene anche prevista la possibilità di avvalersi dei falconieri e della loro esperienza per attività di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, per altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive, così come per interventi di riabilitazione dei rapaci in difficoltà.

La proposta è stata altresì coordinata, con riferimento al nuovo assetto di competenze in materia, come delineato dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 30”.

Pertanto, questa proposta di legge è una modifica della attuale normativa e, alla stregua di quanto già attuato dalla Regione Lombardia (articolo 23, legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), dalla Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 12, legge regionale 17 luglio 1996, n. 24) e dalla Regione Lazio (articoli 21 e 22, legge regionale 2 maggio 1995, n. 17), tende a vedere riconosciuta una maggiore mobilità ai praticanti la caccia con falchi ed un riconoscimento delle specificità dei falconieri abilitati.

In data 4 maggio 2018 si sono svolte le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 20 settembre 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 99, modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato), Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabel). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

“C’era una volta”, tanto viene in mente quando parliamo di falchi e della falconeria, arte nobile nel medioevo legata al passato di re e principi. Quasi come la caccia alla volpe in Inghilterra. Ma sappiamo benissimo che ha origini molto più antiche, orientali e medio-orientali. Il medioevo in Europa ne esalta, anche romanzandone, le virtù. Sicuramente interessante e affascinante quando sempre più spesso partecipando alle rievocazioni storiche dei nostri borghi, in Veneto e nelle nostre regioni italiane, vediamo i falconieri in abiti storici coi loro falchi, aquile, sparvieri o gufi. E sicuramente è affascinante il legame che si crea proprio tra falconiere e i suoi falchi.

In sé la proposta di legge, presentata dal collega Possamai, non interviene con molte modifiche alla precedente, ma alcune di esse sono di notevole entità, poiché modificano senza alcun dubbio sostanzialmente la legge stessa e le sue finalità, che non dovrebbero per nulla aprirsi all’attività venatoria ma soltanto garantire il benessere animale attraverso la creazione di spazi appositi per l’addestramento e l’allenamento, nel rispetto della legge 157/92 e quindi senza inciampare e finire a legiferare un’attività venatoria vera e propria.

Vedete, in questo progetto di legge c’è qualcosa che non torna: gli uffici di questa Regione sono riusciti non senza fatica a difendere di fronte alla Corte costituzionale la legge originaria, modificata con efficacia per far rientrare nei parametri costituzionali la normativa e bypassare l’impugnazione.

Hanno costruito un insieme di disposizioni utili a garantire alla Corte costituzionale che no il legislatore veneto non avrebbe mai voluto lasciar intendere che il falconiere potesse usare in maniera indiscriminata, durante tutto il periodo dell’anno, ovunque lo strumento di caccia (come da art. 13 legge 157) ossia il Falco, per esercitare l’attività venatoria! Anzi, la Regione si difese assumendo che il ricorso governativo partisse da presupposti sbagliati che prontamente corregge: l’addestramento e l’allenamento non implicano esercizio di attività venatoria, atta quindi alla abbattimento o cattura di animali e alle attività preparatorie.

Si legge proprio nella sentenza della Corte Costituzionale, con la sentenza 468 del 1999, che fu proprio la Regione stessa a spiegare la differenza fra attività venatoria e di addestramento/allenamento “che l’addestramento tende in una prima fase a sviluppare nel rapace una capacità di adattamento alla presenza dell’uomo, inducendolo a riconoscere e a seguire il proprio falconiere. In una seconda fase, il falco viene fatto volare, legato al pugno del falconiere, a distanze sempre maggiori. La terza fase dell’addestramento, che come le precedenti deve necessariamente precedere l’apertura della caccia, è quella del volo libero senza l’impiego di prede vive.” Una chiarezza cristallina, che sostiene la bontà della legge originaria e propone correttivi importanti, capaci di far superare le riserve del Governo.

Eppure con questo progetto di legge non soltanto bypassate queste misure cautelative, ma negate le definizioni usate a scopo difensivo vent’anni fa e addirittura riesumate una modifica della legge già tacciata di incostituzionalità dalla Corte costituzionale!

Insomma, se da una parte, grazie alle modifiche apportate in commissione, qualche passo in avanti è stato fatto rispetto all’originale PDL99 (rimane il requisito dell’iscrizione in un registro, della presentazione di un dettagliato programma di addestramento e del consenso del proprietario dell’area destinata allo scopo (su cui ad ogni modo in fase emendativa dovrò fare qualche proposta di miglioramento), dall’altra parte, tuttavia, viene a mancare la cautela che prevedeva di limitare l’ambito territoriale per l’esercizio dell’attività ad una sola località nel comune di residenza o comune confinante, con una liberalizzazione dal mio punto di vista discutibile, in quanto indefinita sia numericamente che geograficamente, quando bisognerebbe almeno dare indicazioni chiare a tutela di quelle aree degne di particolare protezione da cui dovrebbe stare a debita distanza per non disturbare la fauna omeoterma, come accade ad esempio per le zone di volo con parapendio con il decreto ministeriale 184/2007.

Ma non è finita qui: ben più gravi sono le modifiche inserite nell’art. 1 comma 1 e comma 3, che chiaramente contraddicono la definizione di addestramento/allenamento con cui la regione giustificava la costituzionalità della legge nel 1999 e, quindi, invertono completamente le finalità della normativa: in riferimento al comma 1, prevedere il solo divieto di cattura, durante l’attività di addestramento, invece di vietare la predazione cambia sostanzialmente le carte in tavola. È evidente che la predazione e non solo la cattura rientra nella chiara definizione di attività venatoria riportata nella sentenza della corte costituzionale.

Per quanto riguarda il comma 3bis, davvero mi risulta eclatante che dei legislatori ripropongano norme già chiaramente cascate dalla Corte costituzionale. Definire l’opportunità di addestramento/allevamento con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili riapre senza dubbio le porte all’incostituzionalità definita dalla sentenza della Corte 165 del 2009 sulla omologa legge del Friuli e rinnega la stessa strategia difensiva scelta della Regione Veneto “sia mai che in Veneto si assimili l’attività di addestramento con quella venatoria!” Tanto fu convincente questa strategia difensiva all’ora, da indurre la Corte a considerare in diritto la legge 50, “poiché – cito la sentenza – vieta in termini assoluti ogni attività di addestramento o di allenamento implicante predazione.”

C’era una volta, quindi, una legge costituzionalmente in ordine, che consentiva un addestramento e allenamento che, a quanto dimostrato dalla nostra Regione, sarebbe stato in grado di integrarsi con la necessaria e urgente attività di tutela della fauna del nostro territorio. Ma la volta scorsa bastarono i correttivi proposti per correggere il tiro della legge. Questa volta con le modifiche introdotte si apre uno scenario nuovo, che tenta di aggirare ciò che le sentenze costituzionali avevano già dato per assodato.

Ai bei discorsi sulla nobiltà dell’arte della falconeria, dispiace che il falco in questa legge sia considerato esclusivamente come strumento venatorio, paragonato ad una doppietta. Eppure vale molto di più di una liberalizzazione della passione venatoria di alcuni.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.

2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.

3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3 bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite zone con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

3 ter. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:

a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive;

b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Sanzioni.

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 312,00;

a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 e 3 bis del medesimo articolo."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2000 è il seguente:

"Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.

2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 30/2018 è il seguente:

"Art. 11 - Disposizioni transitorie.

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento o i provvedimenti di cui al comma 1, determina la data certa, anche differenziata per materia, successiva di almeno trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca.

3. Dalla data indicata nel provvedimento o nei provvedimenti di cui al comma 2 sono abrogati, rispettivamente, l'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e l'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

4. L'articolo 7 "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10", l'articolo 8 "Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno" e l'articolo 9 "Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno" della presente legge, entrano in vigore con riferimento alla specifica materia, dalla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia determinata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2."

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, caccia e pesca